Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Servizio Suap e commercio
Gestioni associate

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE DELL'ARTIGIANATO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

Art. 1 Finalità

1) Il Comune di Monfalcone intende promuovere lo sviluppo economico locale attraverso la previsione di un sostegno finanziario alle *micro* imprese artigiane del settore non alimentare operanti nel suo territorio.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento contiene i criteri e disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici alle micro imprese, così come definite all'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651 del 17/06/2014 (nota 1), operanti nel settore dell'artigianato non alimentare, i cui titolari intendano avviare iniziative imprenditoriali o siano già operanti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 comma 1 del presente regolamento. Per avvio di attività si intende anche il subingresso in attività esistenti.

2) L'insediamento di nuove attività è comunque subordinato al rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali vigenti.

Art. 3. Stanziamento

1) Il contributo è determinato nel limite delle risorse annualmente destinate allo scopo dall'Amministrazione comunale.

2) Le domande di contributo ammesse a finanziamento saranno accolte, per l'importo massimo di cui al successivo art. 6, secondo il procedimento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, nel limite dell'importo indicato al precedente comma 1.

3) I richiedenti ammessi a contributo ma non assegnatari dello stesso potranno beneficiare del contributo qualora i richiedenti assegnatari perdessero tale diritto.

Art. 4 Destinatari

1) Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nei settori **dell'artigianato non alimentare**, che hanno o avranno sede operativa nell'area del centro cittadino delimitata dalle vie: Piazza Repubblica, Corso del Popolo, Viale San Marco fino all'incrocio con Via Bixio, Via Bixio, Via Garibaldi nel tratto da Via Bixio fino all'incrocio con Via Roma, Via Roma, Via Oberdan, Piazza Cavour, Via Plinio e Via San Francesco, nel tratto da Via Plinio a Piazza della Repubblica. Potranno fare richiesta gli interessati le cui attività sono insediate o saranno insediate all'interno dell'area indicata ed in ambedue i fronti delle vie indicate.
La Giunta Comunale con proprio atto motivato potrà in seguito modificare la zona di intervento per i contributi di cui al presente regolamento.

2) I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese, anche come impresa inattiva;

3) L'erogazione del contributo è previsto nei confronti dei richiedenti, in possesso di tutti i requisiti di legge, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere imprese artigiane con la configurazione giuridica di impresa individuale artigiana o società artigiana come prevista dall'art. 10 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 (nota 2);
- rientrare nei limiti dimensionali della "micro impresa" così come definita al precedente articolo 2 comma 1;

– essere in regola con i criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti "*de minimis*", come meglio specificato al successivo art. 7.

Art. 5 Tipologia di spese finanziabili

1) Il contributo comunale è finalizzato all'acquisizione di beni strumentali d'investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, da destinare esclusivamente all'avvio di nuove attività o alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti.

Possono essere ammessi a contributo anche i beni usati purché per gli stessi sia stata emessa fattura di vendita e siano stati acquistati dal soggetto richiedente entro i 90 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

Possono essere ammessi a contributo anche i beni acquistati con il contratto di leasing, purché stipulato da non più di dodici mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta. Il canone del contratto di leasing potrà essere ammesso a contributo per il periodo di tre anni.

Possono infine essere ammesse al finanziamento anche le spese per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, al risparmio energetico e all'insonorizzazione dello stabile, comprese le spese per le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza). Tali spese potranno essere ammesse a contributo anche qualora il locale non sia di proprietà dell'imprenditore richiedente, fatto salvo il nulla osta all'esecuzione degli interventi da parte del proprietario del locale.

2) Per le nuove imprese sono ammesse al finanziamento anche le spese per atti notarili connesse alla costituzione della nuova impresa.

3) Non sono ammesse a finanziamento:

- le spese di ordinaria manutenzione;

- le spese fatturate dagli amministratori o soci dell'impresa richiedente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi o da imprese associate o collegate nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile e di cui all'articolo 3 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651 del 17/06/2014 (nota 3).

Art. 6 Entità del contributo

1) Il contributo comunale consiste in una somma di denaro e viene concesso a valere su fondi in conto capitale all'imprenditore.

2) L'entità del contributo assegnabile è pari all'80% dell'ammontare delle spese finanziabili e ammesse, al netto dell'Iva.

3) Potranno essere ammesse a contributo le domande per iniziative aventi un importo minimo di spesa pari a € 3.000,00 IVA esclusa. e fino ad un massimo di € 25.000,00 IVA esclusa, per soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto contenuto ai commi che precedono.

4) L'importo del contributo sarà assegnabile, nel rispetto del precedente comma 2, sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 9, compatibilmente con la disponibilità del fondo indicata al precedente art. 3 comma 1.

Art. 7 Cumulabilità con altri contributi – regime comunitario de minimis

1) Ogni impresa richiedente può presentare al Comune per la stessa sede operativa una sola istanza di ammissione a contributo.

2) Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano beneficiato negli ultimi tre anni di contributi pubblici per un ammontare superiore al limite di € 200.000,00, come stabilito dalle norme comunitarie in materia di *"aiuti de minimis"* di cui Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti *"de minimis"*.

3) L'impresa richiedente dovrà presentare dichiarazione degli altri benefici richiesti ed ottenuti specificando che non si trova nella condizioni di cui al comma che precede.

Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle domande

1) I termini e le modalità di presentazione delle domande ai fini dell'ammissione a contributo verranno specificate nel bando che verrà all'uopo emanato e che specificherà nel dettaglio le modalità di partecipazione. Il bando prevederà che la domanda di partecipazione comprenda una relazione tecnico-economica illustrativa relativa sia all'impresa sia all'iniziativa per la quale si chiede il contributo con l'indicazione delle modalità di finanziamento del progetto sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. La relazione dovrà contenere inoltre l'elenco delle spese per gli investimenti di cui si chiede finanziamento. Tutte le spese dovranno essere indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio.

Art. 9 Istruttoria per l'ammissione, l'assegnazione e l'erogazione del contributo

1) Ai fini dell"ammissione e successiva erogazione dei contributi sarà redatta graduatoria delle domande pervenute ed in regola con le condizioni previste dal presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) sarà data priorità in graduatoria alle imprese che intendono iniziare o implementare le seguenti attività artigianali, secondo l'ordine di seguito indicato:

a1) artigianato elettronico;
a2) riparatori di bici e motocicli;
a3) settore artistico (lavoro del cuoio, ceramica);
a4) corniciai;
a5) lavori di orologeria, oreficerie e articoli preziosi;
a6) calzolai;
a7) tipografia, progettazione grafica, studi fotografici;
a8) lavori di arredo del legno, piccola falegnameria;
a9) sartoria;
a10)acconciatori;
a11) altre attività artigianali compatibili per aspetti urbanistici ed ambientali con l'area di insediamento;

b) in caso di domande concorrenti per le medesime attività indicate al punto che precede, sarà data priorità all'attività che intende insediarsi o implementare l'attività esistente nella zona pedonale all'interno della zona urbanistica del Piano Regolatore Comunale Generale denominata A3 "Centro storico";

c) in caso di più domande concorrenti per le medesime attività, nell'ambito indicato al punto che precede, sarà data priorità alle domande pervenute dalle imprese il cui titolare o legale rappresentante abbia età anagrafica inferiore a quaranta anni, alla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano più richiedenti aventi tale requisito, sarà data precedenza al richiedente avente la minore età;

d) in caso di più domande concorrenti per le attività di cui al punto a11), nell'ambito indicato al punto b), sarà data priorità alle domande secondo l'ordine previsto al precedente punto c);

2) A conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute, da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando di cui all'articolo che precede, sarà adottata una determinazione dirigenziale ai fini dell'approvazione della graduatoria di cui al precedente comma, con l'indicazione dei richiedenti ammessi a contributo e di quelli assegnatari dello stesso.

I richiedenti ammessi a contributo ma non assegnatari dello stesso potranno beneficiare del contributo qualora i richiedenti assegnatari perdessero tale diritto.

Dell'adozione della determinazione dirigenziale e del suo contenuto sarà data comunicazione agli aventi diritto.

3) La liquidazione del contributo sarà subordinata alla comunicazione, da presentare entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo, di avvenuta realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti interessati, comprendente la documentazione dovuta che sarà dettagliata nel bando di cui al precedente articolo 8. Le nuove imprese dovranno aver avviato l'attività, dandone dimostrazione documentale.

Il contributo agli aventi diritto sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al paragrafo che precede.

4) Qualora l'importo del contributo assegnato superasse l'importo di € 5.000,00, la parte di finanziamento eccedente tale cifra, e fino all'importo di € 15.000,00, sarà liquidata dopo sei mesi dalla prima liquidazione, a titolo di garanzia del mantenimento dell'attività di impresa e della destinazione dei beni allo scopo previsto. Il finanziamento eccedente l'importo di € 15.000,00 sarà liquidato dopo dodici mesi dalla prima liquidazione.

5) Il contributo spettante verrà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario.

6) Il nominativo del richiedente beneficiario e l'entità del contributo erogato, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, per quanto previsto dal D. Lgs 14/03/2013 n. 33, in merito ai benefici economici erogati.

Art.10 Ispezioni, verifiche, revoche e decadenza dai benefici

1) Le aziende che beneficeranno del contributo di cui al presente regolamento, con la sottoscrizione della domanda, si impegnano a consentire ispezioni e verifiche tese ad accertare l'avvenuto intervento e la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche a campione, tra gli assegnatari del contributo.

2) Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà disposta l'immediata revoca del contributo assegnato.

3) La revoca del contributo verrà disposta altresì:

- qualora in fase di presentazione di rendiconto il progetto realizzato risulti difforme da quello presentato in sede di domanda di agevolazione;

- qualora non venga realizzato l'intervento previsto nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

4) Viene disposta la decadenza dal contributo qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro i 3 tre anni dalla data di assegnazione del beneficio, o gli investimenti ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso prima che sia trascorso il predetto termine. In tal caso sarà disposto il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Non costituisce cessazione dell'attività, la cessione della stessa ai sensi dell'art. 10 c. 3 (nota 2) della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12.

NOTE:

nota 1
Stralcio da allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17/06/2014

Definizione di PMI
Articolo 1
Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle **microimprese,** delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. **All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.**

---

nota 2
Art. 10 Legge regionale 22 aprile 2002 n. 12
(Società artigiana)
1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:
a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

---

nota 3

CODICE CIVILE
ARTICOLO N.2359
Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
[III]. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Allegato 1

Regolamento UE 651 del 17/06/2014

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono **«imprese associate»** tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono **«imprese collegate»** le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.